



# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 36  
DEL 10 NOVEMBRE 2021  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45  
DEL 10 NOVEMBRE 2021

S O 36

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 8 novembre 2021, n. 17

Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.

pag. **2**

---

### **Legge** regionale 8 novembre 2021, n. 18

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

pag. **9**

---

### **Legge** regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

pag. **19**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21\_SO36\_1\_LRE\_17\_1\_TESTO

### **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 17**

Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.

**Il Consiglio regionale** ha approvato  
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I  
Oggetto e finalità

Art. 1 - *(Oggetto e finalità)*

Capo II  
Modifica alla legge regionale 20/2005 recante il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Art. 2 - *(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005)*

Capo III  
Modifiche alla legge regionale 2/2018 in materia di agricoltura sociale

Art. 3 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2018)*

Art. 4 - *(Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 2/2018)*

Art. 5 - *(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 2/2018)*

Capo IV  
Norme finali

Art. 6 - *(Entrata in vigore)*

Capo I  
Oggetto e finalità

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità ai principi dell'Unione Europea e a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di agricoltura sociale e di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, valorizza e promuove le attività extra agricole dirette alla crescita, all'educazione e alla formazione dei minori in ambienti produttivi agricoli, in osservanza della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). La Regione, altresì, valorizza le azioni volte a promuovere, anche nelle fasce più deboli e disagiate o a rischio di emarginazione, forme di benessere personale e relazionale e occasioni di crescita e integrazione sociale.

Capo II  
Modifica alla legge regionale 20/2005 recante il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Art. 2  
(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005 dopo le parole <<destinazione d'uso residenziale>> sono inserite le seguenti: <<e residenziale agricolo>>.

Capo III  
Modifiche alla legge regionale 2/2018, n. 2 in materia di agricoltura sociale

Art. 3  
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2018)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), è inserita la seguente:

<<b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché fornire ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale.>>.

Art. 4  
(Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 2/2018)

1. L'articolo 9 della legge regionale 2/2018 è modificato come segue:

a) al comma 4 le parole <<su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali>>;

b) al comma 5 le parole <<su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali>>.

## Art. 5

*(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 2/2018)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 2/2018 è inserito il seguente:

## &lt;&lt;Art. 9 bis

*(Rapporto di connessione con l'attività principale agricola)*

1. Il rapporto di connessione con l'attività principale agricola per svolgere il servizio educativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 20/2005 è regolato in base alle disposizioni del presente articolo.
2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.
3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 381/1991.
5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).
6. Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), alla legge regionale 20/2005, nonché al decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).>>.

Capo IV  
Norme finali

## Art. 6

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 novembre 2021

FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

## Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente

Art. 21  
(Localizzazione)

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici. Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.
4. La destinazione d'uso residenziale **e residenziale agricolo** dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8  
(Finalità)

1. La Regione, conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali al fine di:
  - a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;
  - b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;
  - b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché fornire ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale.**
  - c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;

d) favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale così come definiti dalla legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 2/2018, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9  
*(Operatori dell'agricoltura sociale)*

1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 141/2015:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 che definisce i requisiti minimi e le modalità per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con regolamento regionale da adottarsi **su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali**, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;

b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015;

c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 141/2015;

d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;

e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.

5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, **su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali**.

**LAVORI PREPARATORI**

Progetto di legge n. 64

- d'iniziativa dei consiglieri Budai, Bordin, Calligaris, Spagnolo, Tosolini, Mazzolini, Boschetti, Singh, Ghersinich, Moras, Slokar, Lippolis, presentato al Consiglio regionale il 2 ottobre 2019, successivamente sottoscritto dai consiglieri Turchet, Di Bert, Dal Zovo, Ussai, Capozzella, Sergio, Nicoli, Mattiussi, Piccin, Polesello, Moretti, Santoro, Bolzonello, Conficoni, Cosolini, Da Giau, Gabrovec, Iacop, Russo e Shaurli;
- assegnato alla II Commissione permanente il 7 ottobre 2019 con parere della VI Commissione permanente reso il 5 ottobre 2021;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 21 gennaio 2020 e del 7 ottobre 2021 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Budai e, di minoranza, della consiglieria Da Giau;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2021;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5073/P del 28 ottobre 2021.

21\_SO36\_1\_LRE\_18\_1\_TESTO

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18****Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.**

**Il Consiglio regionale** ha approvato  
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

## INDICE

Capo I  
Disposizioni generaliArt. 1 - *(Oggetto e finalità)*Capo II  
Disciplina della produzione del gelato artigianale di qualitàArt. 2 - *(Definizioni)*Art. 3 - *(Tutela del gelato regionale di qualità)*Art. 4 - *(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità)*Art. 5 - *(Formazione professionale)*Art. 6 - *(Ispezioni e controlli)*Capo III  
Norma di neutralità finanziaria e finaleArt. 7 - *(Norma di neutralità finanziaria)*Art. 8 - *(Entrata in vigore)*Capo I  
Disposizioni generaliArt. 1  
*(Oggetto e Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualità.

2. A tale proposito la Regione:

- a) promuove e valorizza i metodi e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità;
- b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità;
- c) sostiene in ogni sede la qualità della produzione artigianale di gelato sul territorio regionale;
- d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e all'origine e qualità delle materie prime, e stabilisce i relativi controlli.

Capo II  
Disciplina della produzione del gelato artigianale di qualità

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
  - a) "gelato artigianale di qualità" di cui all'articolo 1, comma 1, il prodotto ottenuto sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3:
    - 1) dall'impresa artigiana, agricola o di ristorazione avente sede nel territorio regionale, mediante l'utilizzo di materie prime provenienti da filiera del territorio regionale, di seguito denominato "gelato regionale di qualità";
    - 2) dall'impresa artigiana, agricola o di ristorazione avente sede nel territorio regionale, di seguito denominato "gelato di qualità";
  - b) "gelateria artigianale di qualità": l'impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
  - c) "gelateria di qualità": l'impresa svolgente attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
  - d) "gelateria agricola di qualità": l'impresa agricola, con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;
  - e) "controllo": il complesso di attività svolto per verificare la conformità del prodotto commercializzato ai processi e ai metodi di produzione indicati nell'articolo 3;
  - f) "filiera": l'insieme degli operatori che concorrono alla produzione e alla fornitura delle materie prime, prodotte e trasformate da aziende con sede nel territorio regionale;
  - g) "origine": la provenienza delle materie prime utilizzate nonché la sede di produzione del prodotto finito.

Art. 3  
(Tutela del gelato regionale di qualità)

1. Al fine di favorire la tutela della produzione del gelato artigianale di qualità e la tutela del consumatore, la Regione Friuli Venezia Giulia stabilisce, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 nonché le associazioni di categoria del comparto della ristorazione:
  - a) metodi e processi di produzione del gelato artigianale di qualità avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
  - b) le modalità di utilizzo delle denominazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Il gelato artigianale di qualità deve essere privo di grassi idrogenati vegetali e di additivi non naturali e, per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere freschi.
3. Il gelato regionale di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), è realizzato con i seguenti prodotti:

- a) gelati a base latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere certificati AQUA ai sensi della legge regionale 21/2002, o comunque provenire dalla filiera del territorio regionale; le altre materie prime utilizzate devono provenire da filiera del territorio regionale, ove esistenti e reperibili;
- b) gelati "sorbetti", nonché per i prodotti realizzati senza latte o derivati, a base di frutta o di verdura, la frutta e la verdura utilizzate devono provenire da filiera del territorio regionale, ove esistenti e reperibili.
4. Il gelato di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate all'articolo 3, comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
5. Il gelato artigianale di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) realizzato dall'impresa agricola è prodotto con il latte di propria produzione.
6. Nell'ambito aziendale delle imprese che producono il gelato artigianale di qualità, costituito anche da pluralità di punti vendita, viene svolto l'intero ciclo di produzione del gelato, che va dalla selezione delle materie prime alla commercializzazione del gelato; essa è pertanto dotata di impianti di produzione che, per struttura e organizzazione del lavoro, le consentono di svolgere l'intero ciclo di produzione del gelato.
7. Il gelato artigianale di qualità è prodotto nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, da imprese i cui responsabili di produzione abbiano conseguito la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 5 e che siano iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.
8. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e individua la dotazione minima impiantistica e di attrezzature necessarie alla produzione del gelato artigianale di qualità, anche all'esito dei lavori del tavolo tecnico previsto dall'articolo 4, comma 4.

#### Art. 4

*(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità)*

1. La Direzione centrale competente in materia di artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità (di seguito Elenco regionale).
2. L'Elenco regionale è suddiviso in tre sezioni in cui possono richiedere l'iscrizione, rispettivamente, nella prima le gelaterie artigianali di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella seconda le gelaterie di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e nella terza le gelaterie agricole di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3 purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.
3. Comporta la cancellazione dall'Elenco regionale:
- a) la mancata frequenza da parte dei responsabili di produzione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 2;
- b) l'accertamento in sede di controllo del mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dei metodi e dei processi di produzione definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da

esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e dalle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani e dalle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5  
(Formazione professionale)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di produzione del gelato artigianale di qualità quale strumento di garanzia dei processi e dei prodotti e di tutela del consumatore.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni degli artigiani e le associazioni di categoria di cui all'articolo 4, comma 4, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati alla produzione del gelato artigianale di qualità, all'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e al mantenimento della stessa.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi, salvo quelli di aggiornamento, e dal relativo esame, i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'Area di attività denominata "Produzione di gelati" di cui al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni.

Art. 6  
(Ispezioni e controlli)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di altri enti, l'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli a campione nelle imprese produttrici di gelato artigianale di qualità iscritte nell'Elenco regionale, al fine di accertare che l'attività sia svolta e il gelato sia prodotto in conformità alle prescrizioni della presente legge e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.
2. I titolari delle imprese produttrici di gelato artigianale di qualità devono consentire e agevolare le ispezioni e i controlli, collaborando con il personale incaricato e garantendo il libero accesso ai locali utilizzati.
3. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale che verrà trasmesso in copia al titolare dell'impresa produttrice di gelato artigianale di qualità e alla Direzione centrale competente in materia di artigianato, che cura la tenuta dell'Elenco regionale.

Capo III  
Norma di neutralità finanziaria e finale

Art. 7  
(Norma di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.  
Data a Trieste, addì 8 novembre 2021

FEDRIGA

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

## Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

## Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo];
- 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni];
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

**Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, è il seguente:

Art. 2  
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione:

- a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;
- b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;
- c) la concessione degli incentivi, fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

- Il testo dell'articolo 16 del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è il seguente:

Articolo 16  
(Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari)

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio;

v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'allegato II.

5. Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

#### **Nota all'articolo 4**

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, vedere la nota all'articolo 3.

**LAVORI PREPARATORI**

Progetto di legge n. 43

- d'iniziativa dei consiglieri Spagnolo, Bordin, Mazzolini, Calligaris, Barberio, Bernardis, Budai, Ghersinich, Miani, Moras, Polesello, Slokar, Tosolini, Turchet, Boschetti, Lippolis, Singh, presentato al Consiglio regionale il 13 marzo 1919;
- assegnato alla II Commissione permanente il 18 marzo 1919, con parere della VI Commissione permanente reso il 24 giugno 2019;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 30 luglio 2019 e del 14 luglio 2020 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza della consigliera Spagnolo e, di minoranza, della consigliera Da Giau;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2021;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5074/P del 28 ottobre 2021.

21\_SO36\_1\_LRE\_19\_1\_TESTO

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19**

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

## INDICE

## Capo I

## Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità e oggetto)

## Capo II

## Disposizioni per il sostegno a Gorizia Capitale europea della Cultura 2025

Art. 2 - (Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025)

Art. 3 - (Norme in materia di GECT GO)

Art. 4 - (Criteri premianti e priorità)

Art. 5 - (Misure di sostegno a favore delle fondazioni che gestiscono beni culturali privati)

Art. 6 - (Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)

## Capo III

## Modifiche alla legge regionale 16/2014

Art. 7 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)

Art. 8 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014)

Art. 9 - (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2014)

Art. 10 - (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2014)

Art. 11 - (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 16/2014)

Art. 12 - (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)

Art. 13 - (Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)

Art. 14 - (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)

Art. 15 - (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)

## Capo IV

## Modifiche alla legge regionale 23/2015

Art. 16 - (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2015)

Art. 17 - (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 23/2015)

Art. 18 - (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 23/2015)

Art. 19 - (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 23/2015)

## Capo V

## Modifiche alla legge regionale 2/2016

Art. 20 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2016)

Art. 21 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2016)

Art. 22 - (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016)

Art. 23 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2016)

- Art. 24 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2016)*  
Art. 25 - *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2016)*  
Art. 26 - *(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2016)*  
Art. 27 - *(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2/2016)*  
Art. 28 - *(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)*

#### Capo VI

Modifiche alla legge regionale 25/2020 e alla legge regionale 13/2021

- Art. 29 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2020)*  
Art. 30 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2021)*

#### Capo VII

Disposizioni finali

- Art. 31 - *(Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)*  
Art. 32 - *(Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)*  
Art. 33 - *(Abrogazioni)*  
Art. 34 - *(Norme transitorie)*  
Art. 35 - *(Disposizioni finanziarie)*  
Art. 36 - *(Entrata in vigore)*

#### Capo I

Disposizioni generali

##### Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia.

2. La presente legge prevede, altresì, disposizioni di modifica alle leggi regionali 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché ulteriori disposizioni in materia di cultura.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e il Comune di Gorizia si avvalgono, in particolare, dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

#### Capo II

Disposizioni per il sostegno a Gorizia Capitale europea della Cultura 2025

##### Art. 2

*(Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025)*

1. Al fine di supportare le iniziative di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale definisce ogni anno con

la legge regionale di stabilità gli interventi da realizzare e la misura del supporto.

#### Art. 3

*(Norme in materia di GECT GO)*

1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, tramite il Comune di Gorizia, le spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, nonché per il funzionamento in relazione all'evento medesimo.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di finanziamento corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con il relativo preventivo di spesa e l'elenco delle spese di funzionamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.

#### Art. 4

*(Criteri premianti e priorità)*

1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, che disciplinano in materia di incentivi annuali a progetti e programmi triennali, con riferimento ai trienni di finanziamento successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014, che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali.

#### Art. 5

*(Misure di sostegno a favore delle fondazioni che gestiscono beni culturali privati)*

1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da queste gestiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 1, gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.

3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.

#### Art. 6

*(Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificati per valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, la Regione concede al Comune di Gorizia un contributo straordinario in relazione all'ingresso nella compagine dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

Capo III  
Modifiche alla legge regionale 16/2014

Art. 7  
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole <<diversi dalle persone fisiche,>> sono inserite le seguenti: <<che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche,>>;
  - b) dopo le parole <<delle attività previste nell'oggetto sociale>> sono inserite le seguenti: <<, a enti religiosi civilmente riconosciuti>>;
  - c) dopo le parole <<società cooperative che per statuto>> sono inserite le seguenti: <<, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività,>>.

Art. 8  
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 dopo le parole <<dal Servizio regionale competente in materia di statistica>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati>>.

Art. 9  
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014 le parole <<ripartiti con norma di legge di stabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<ripartiti con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 10  
(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole <<operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1>>;
  - b) alla lettera a), dopo le parole <<i cittadini>>, sono inserite le seguenti: <<, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità>>.

Art. 11  
(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 22 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche>>;
  - b) al comma 1 le parole <<l'adeguamento tecnologico>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche>>;
  - c) al comma 2 le parole: <<, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile,>> sono soppresse.

## Art. 12

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

<<b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.>>;

b) al comma 1 bis le parole <<della cultura umanistica, artistica e scientifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare>> e le parole <<della cultura umanistica, artistica o scientifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare>>.

## Art. 13

(Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;>>;

b) il comma 5 è abrogato.

## Art. 14

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 le parole <<tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi>>.

## Art. 15

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e delle imprese di spettacolo>> e le parole <<, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali,>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università,

fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.>>

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.>>.

Capo IV  
Modifiche alla legge regionale 23/2015

Art. 16  
(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2015)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 le parole <<sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014, e>> sono soppresse.

Art. 17  
(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 23/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 23/2015 le parole <<nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014,>> sono soppresse.

Art. 18  
(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 23/2015)

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015 le parole <<sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014 e>> sono soppresse.

Art. 19  
(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 23/2015)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015 le parole <<Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2014,>> sono soppresse.

Capo V  
Modifiche alla legge regionale 2/2016

Art. 20  
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2016)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.>>.

## Art. 21

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.>>.

## Art. 22

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis  
(Scuola Merletti)

1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:

- a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
- b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
- c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
- d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.>>.

## Art. 23

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.>>.

## Art. 24

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2016)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2016 le parole <<il programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<la programmazione>>.

## Art. 25

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole <<il programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<la programmazione>>;
- b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

<<h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.>>.

Art. 26

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2016 le parole <<del programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<della programmazione>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 2/2016, dopo la parola <<esterne>>, sono inserite le seguenti: <<, di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato>>.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)

1. All'articolo 16 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dopo la parola <<istituzionale>> sono inserite le seguenti: <<, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità>>;
  - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.>>.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale 25/2020 e alla legge regionale 13/2021

Art. 29

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2020)

1. All'articolo 6 della legge regionale 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 21 le parole <<per l'anno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2021 e 2022>>;
  - b) al comma 22 le parole <<dall'1 gennaio 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 gennaio 2023>>.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2021)

1. All'articolo 6 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 21, dopo le parole <<Fondazione Scuola Merletti di Gorizia>>, sono inserite le seguenti: <<, sulla base di accordi con la Fondazione medesima,>> e le parole <<per l'anno 2021>> sono soppresse;
  - b) al comma 23 le parole <<del Consiglio direttivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Consiglio di amministrazione>>.

Capo VII  
Disposizioni finali

Art. 31

*(Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)*

1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), i progetti inerenti l'Avviso pubblico per la Ripartenza Cultura e Sport approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021 e inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 2108/CULT del 13 agosto 2021, che hanno ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive, in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
2. I progetti sono inseriti nel pertinente Elenco annuale, avuto riguardo all'anno di inizio dell'attività progettuale e al relativo piano finanziario.
3. Ai promotori dei progetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.

Art. 32

*(Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)*

1. I terreni e gli immobili rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 28, e attribuiti all'ERPAC in sede di prima applicazione, sono retrocessi all'Amministrazione regionale che ne valuta l'attribuzione ad altri enti regionali o ai comuni nel cui territorio sono collocati.
2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono eventualmente indicati gli enti regionali o i comuni cui attribuire la disponibilità degli stessi.

Art. 33

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 5 della legge regionale 16/2014;
  - b) l'articolo 40 della legge regionale 23/2015;
  - c) la lettera a) del comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
  - d) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2016.

Art. 34

*(Norme transitorie)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.

3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11/2013 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della legge regionale 16/2014, attuativi degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, e in deroga alla previsione temporale degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, comma 3, della medesima legge regionale, disciplinano, con esclusivo riferimento al quadriennio 2022-2025, il finanziamento annuale a progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.

6. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 16/2014, come inserita dall'articolo 12, trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022.

7. Nelle more della rideterminazione del piano dei fabbisogni della Regione con riferimento all'ERPAC e della riorganizzazione dell'articolazione organizzativa dell'ente, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 22, è individuata una dotazione organica composta da personale regionale nel numero già previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 39, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

#### Art. 35

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, come inserita dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, come sostituita dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, nonché dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016, come inserito dall'articolo 22, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2022 e 2023 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 31 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa complessiva di 4.710.000 euro,

suddivisa in ragione di 2.355.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.

20. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.

21. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) e Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

23. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 22, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 36  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 novembre 2021

FEDRIGA

Allegato 8/1

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/10/2021 num.protocollo  
Rif.delibera DDL del 21/10/2021 n.145

## SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1642 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa			
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa			
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.239.848,31 68.562.212,05 70.543.063,03	0,00 250.000,00 0,00	5.239.848,31 68.812.212,05 70.543.063,03
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	13.507.899,70 35.905.442,47 38.104.950,15	0,00 1.250.000,00 0,00	13.507.899,70 37.155.442,47 38.104.950,15
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	18.747.748,01 104.467.654,52 108.648.013,18	0,00 1.500.000,00 0,00	18.747.748,01 105.967.654,52 108.648.013,18
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	18.747.748,01 104.467.654,52 108.648.013,18	0,00 1.500.000,00 0,00	18.747.748,01 105.967.654,52 108.648.013,18
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa			
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	50.937.195,30 0,00	0,00 250.000,00 0,00	50.937.195,30 0,00
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	198.302.334,92 0,00	0,00 1.250.000,00 0,00	198.302.334,92 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	249.239.530,22 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	249.239.530,22 0,00

Allegato 8/1

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 25/10/2021 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 21/10/2021 n.145

## SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1642 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 249.239.530,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 247.739.530,22 0,00
Totale spese	residui competenza cassa	18.747.748,01 353.707.184,74 108.648.013,18	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	18.747.748,01 353.707.184,74 108.648.013,18
Totale generale delle spese	residui competenza cassa	2.235.925.120,47 9.901.725.482,08 10.550.156.579,78	0,00 1.500.000,00 0,00	0,00 1.500.000,00 0,00	2.235.925.120,47 9.901.725.482,08 10.550.156.579,78

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 è il seguente:

Art. 9  
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 11  
(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe

Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis.

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 12

*(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i

termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 13

*(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 18

*(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)*

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

- a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
- b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 10.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 24

*(Interventi della Regione)*

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

- a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 12.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 14

*(Incentivi annuali per progetti regionali)*

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 23  
(Interventi della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

- Per il testo dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 13.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 4**

*(Settori e obiettivi generali degli interventi)*

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) attività cinematografica e audiovisiva;
- c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, **che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche**, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, **a enti religiosi civilmente riconosciuti** e a società cooperative che per statuto, **o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività**, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

**Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 7

*(Osservatorio regionale della cultura)*

1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.
3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica **ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati.**

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 15

*(Circuitazione opere liriche)*

1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, **ripartiti con deliberazione della Giunta regionale** tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
- 1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.

**Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 19

*(Enti di cultura cinematografica, mediateche)*

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, **gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1**, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
  - a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, **tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità**;
  - b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
  - c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
  - d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).
3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 22

*(Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche)*

1. La Regione favorisce **gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche** delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi **[, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile,]** previa procedura valutativa delle domande.
- 2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26  
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

**b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.**

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione **della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare** i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione **della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare**.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA)

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. (ABROGATO)

#### 6. (ABROGATO)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 quater  
(Promozione della cultura storica ed etnografica)

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

**a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;**

b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione.

3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.

4. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.

**[5. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 2, lettera b), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e**

**le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 2, lettera c), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso.]**

6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28  
(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:

- a) il teatro amatoriale regionale;
- b) il settore del folclore regionale;
- c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
- d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

- a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;
- b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
- c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
- d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato **tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi** di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.

3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le

modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31  
(Distretti culturali)

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali **[e delle imprese di spettacolo]** e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento **[, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali,]** riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.

2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati **con deliberazione della Giunta regionale;**

**3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.**

**3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.**

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13  
(Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.

2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:

- a) beni del patrimonio archeologico;
- b) beni dell'architettura fortificata;

- c) beni di archeologia industriale;
- d) dimore e giardini storici;
- e) edifici di pregio artistico e architettonico;
- f) beni culturali mobili.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, **[sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014, e]** nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 31**

*(Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)*

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:

- a) definisce, **[nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014,]** sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
- b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
- c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
- d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
- e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;

f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);

g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### **Art. 37**

*(Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)*

1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:

a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione;

b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, conservazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, **[sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014 e]** nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

**Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48  
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
- 2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
- 5 bis. **[Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2014,]** Gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

**Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2016 n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2  
(Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 è istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente.
2. L'Ente è un ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

### **3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.**

#### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3  
(Competenze dell'Ente)

1. L'Ente provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a):

a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;

b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;

c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;

d) a svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;

e) alla gestione, all'incremento e alla valorizzazione dell'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;

f) a effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;

g) a effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

2. L'Ente, altresì, provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c):

a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia;

b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;

c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);

d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;

e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;

f) alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.

#### **2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.**

3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.

4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.

#### **Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 5

*(Programmazione dell'attività dell'Ente)*

**1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.**

2. Il programma è approvato entro il 30 settembre antecedente al triennio di riferimento.

3. In sede di prima applicazione il programma è approvato entro il 30 settembre 2016.

4. In sede di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma triennale, l'Ente svolge la propria attività tenendo conto della programmazione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominato Istituto, dell'Azienda speciale Villa Manin di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), di seguito denominata Azienda e della Provincia di Gorizia e, per gli esercizi successivi al primo, qualora necessario, di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, nel quale siano indicati gli obiettivi generali di sviluppo e le attività da realizzarsi a cura dell'Ente nel corso dell'esercizio di riferimento.

#### **Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 6

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, nei confronti dell'Ente, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi di cui all'articolo 7 e istituisce il Comitato di cui all'articolo 10;
- b) definisce, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, l'assetto organizzativo;
- c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
- d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
- e) approva **la programmazione** di cui all'articolo 5;
- f) può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.

**Nota all'articolo 25**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8  
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) adotta il bilancio preventivo e **la programmazione** triennale di cui all'articolo 5 e le relative variazioni;
  - b) adotta il conto consuntivo;
  - c) adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
  - d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di conciliare e transigere;
  - e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
  - f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;
  - g) adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda, i cui procedimenti non siano stati conclusi dal Commissario di cui all'articolo 19;
  - h) partecipa alle sedute del Comitato di cui all'articolo 10 e della Commissione speciale di cui all'articolo 11.

**h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.**

2 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.

**Nota all'articolo 26**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10  
(Comitato d'indirizzo scientifico)

1. Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazione e adozione **della programmazione** di cui all'articolo 5 e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente è istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d'indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:
  - a) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;
  - b) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;
  - c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato;
  - d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra

soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;

e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;

f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;

h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato.

h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.

2. Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. In sede di prima applicazione fa parte del Comitato, con funzioni di Presidente, anche il Sovrintendente dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016.

3. Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all'attività collegiale un gettone di presenza il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione al Comitato dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato.

4. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

5. Il Presidente convoca il Comitato almeno sei volte all'anno e, almeno due volte all'anno, una seduta congiunta del Comitato e della Commissione speciale di cui all'articolo 11 per l'esame di questioni relative alla programmazione complessiva dell'Ente.

6. Nelle more della costituzione del Comitato, le competenze dello stesso sono svolte dal Sovrintendente, con funzioni di Presidente, e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016. Per la partecipazione a tale attività collegiale al Presidente e ai componenti spetta quanto previsto al comma 3.

#### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 15 (Personale dell'Ente)

1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all'Ente.

3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.

4. Per lo svolgimento della propria attività l'Ente può avvalersi anche di collaborazioni esterne, **di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato** e di consulenze professionali.

5. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, la Regione:

a) assegna all'Ente, contestualmente all'attribuzione di cui all'articolo 16, comma 3, il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto prevalentemente alle attività connesse allo svolgimento dei compiti di gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura attribuiti alla propria disponibilità;

b) subentra negli eventuali rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le attività di cui alla lettera a); la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale di tali contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.

#### **Nota all'articolo 28**

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 16 (Patrimonio e contabilità)

1. L'Ente è dotato di un proprio bilancio, col quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, **agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità** e all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento, nonché all'incremento delle proprie collezioni.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilità dell'Ente.

3. Anche successivamente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati eventuali altri istituti o luoghi della cultura o beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, in particolare in esito alla procedura di subentro nelle funzioni delle Province di cui alla legge regionale 26/2014, Allegato B), relativo all'articolo 32, punto 4), da attribuire alla disponibilità dell'Ente.

**3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.**

4. L'Amministrazione regionale mette, altresì, a disposizione dell'Ente i beni immobili, mobili e i servizi necessari per il suo funzionamento, nell'ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale.

5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso.

6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.

**Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

-Omissis-

21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche **per gli anni 2021 e 2022**.

22. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020 e 2021 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre **dall'1 gennaio 2023**.

23. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari, costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo, presentano le domande di contributo per l'anno 2021 entro il termine del 31 gennaio 2021.

-Omissis-

**Nota all'articolo 30**

- Il testo dell'articolo 6, commi da 20 a 24, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

-Omissis-

20. Al fine di garantire la continuità delle attività e la valorizzazione della tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione, la Regione promuove la fusione per incorporazione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia nell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC), autorizzando l'ente regionale a procedere all'operazione di incorporazione.

21. Nelle more del processo di incorporazione, ERPAC provvede alla gestione delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, **sulla base di accordi con la Fondazione medesima**, e, a tal fine, la Regione eroga **[per l'anno 2021]** il contributo di cui all'articolo 7, comma 39, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), integrato con la quota della ex Provincia di Gorizia in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a favore dell'ente medesimo.

22. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i termini e le modalità dell'incorporazione, previo accordo con i soci fondatori della Fondazione.

23. All'esito del processo di incorporazione i componenti **del Consiglio di amministrazione** della Fondazione entrano a far parte di un Comitato di indirizzo, sito presso l'ERPAC, per l'attività della Scuola Merletti.

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 185.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

-Omissis-

### **Note all'articolo 31**

- Il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione, 29 ottobre 2019, n. 196 è il seguente:

#### Art. 15

#### *(Elenco dei progetti d'intervento finanziabili)*

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua il primo gruppo di progetti d'intervento finanziabili, da inserire nell'Elenco22, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla cultura.

2. Sono inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento, presentati ai sensi dell'articolo 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

3. Sono inseriti nell'Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;

b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;

c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;

d) articolo 18;

e) articolo 19;

f) articolo 24, comma 2, lettera a);

g) articolo 26, comma 2, lettera a);

g bis) articolo 30 bis.23

4. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro 15 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;

b) articolo 23, comma 6;

c) articolo 24, comma 6;

d) articolo 26, comma 8;

e) articolo 27 quater, comma 4.

5. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;

b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;

c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;

d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;

e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;

f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);

g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei rispettivi programmi operativi;

h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

6. Sono altresì inseriti nell'Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all'articolo 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;

b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;

c) soggetti gestori dei 24 sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;

d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;

e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;

f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.

6 bis. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di intervento individuati dalla Giunta regionale con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. A tal

fine la Giunta regionale adotta i parametri qualitativi per l'inserimento dei progetti nell'Elenco in uniformità con quanto previsto al comma 4, in quanto compatibile.

7. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

8. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

8 bis. I progetti sono inseriti nell'Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è il seguente:

Art. 10  
(Promotori dei progetti finanziabili)

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a):

a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia;

b) gli altri soggetti pubblici o i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;

b bis) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è il seguente:

Art. 12  
(Accreditamento dei promotori)

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'accREDITAMENTO decorre dalla data della domanda.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è il seguente:

Art. 14  
(Accreditamento automatico dei promotori)

1. I Comuni del Friuli Venezia Giulia e i soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

1 bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

**Nota all'articolo 32**

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016 vedere la nota all'art. 28.

**Note all'articolo 33**

- L'articolo 5 della legge regionale 16/2014, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 5  
(Documento di politica culturale regionale)]**

**1. Il Documento triennale di politica culturale regionale, di seguito denominato Documento, è lo strumento mediante il quale la Regione:**

**a) effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7;**

**b) definisce le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;**

**b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;**

**c) (ABROGATA)**

**d) individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale;**

**e) individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.**

**2. Il Documento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione nel rispetto del principio di partecipazione di cui all'articolo 3, comma**

**3. Il Documento e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. Se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, si prescinde dallo stesso.**

**4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, il Documento è approvato entro il 30 aprile.]**

- L'articolo 40 della legge regionale 23/2015, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 40  
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2014)**

**1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:**

**<<b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;>>;**

**b) ( ABROGATA )]**

- L'articolo 3, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3  
(Attività culturali, ricreative e sportive)

-Omissis-

20. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

**[a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata;]**

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole << la gestione triennale >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti o programmi triennali di iniziative e attività >>;

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica << Finanziamento per la gestione di teatri di ospitalità e di teatri di produzione >> è sostituita dalla seguente: << Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione >>;

2) al comma 1 le parole << la gestione triennale >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti o programmi triennali di iniziative e attività >>;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>;

-Omissis-

- L'articolo 5 della legge regionale 2/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

*(Programmazione dell'attività dell'Ente)*

1. L'Ente svolge la propria attività attuando un programma triennale, elaborato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni successivamente espresse dal Comitato di cui all'articolo 10 nonché, per quanto attinente alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia, dalla Commissione speciale di cui all'articolo 11, sentite le Direzioni dell'Amministrazione regionale competenti in materia di demanio e patrimonio regionale per quanto attiene alle rispettive competenze.

**[2. Il programma è approvato entro il 30 settembre antecedente al triennio di riferimento.**

**3. In sede di prima applicazione il programma è approvato entro il 30 settembre 2016.**

**4. In sede di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma triennale, l'Ente svolge la propria attività tenendo conto della programmazione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominato Istituto, dell'Azienda speciale Villa Manin di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), di seguito denominata Azienda e della Provincia di Gorizia e, per gli esercizi successivi al primo, qualora necessario, di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, nel quale siano indicati gli obiettivi generali di sviluppo e le attività da realizzarsi a cura dell'Ente nel corso dell'esercizio di riferimento.]**

**Note all'articolo 34**

- Per i testi degli articoli 18 e 23 della legge regionale 16/2014 vedere le note all'art. 4.

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 10.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 12.

- L'articolo 7, commi da 35 a 44, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 è il seguente:

Art. 7

*(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)*

-Omissis-

35. Al fine di valorizzare la tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza, l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione e lo sviluppo della produzione, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, avente quale principale finalità istituzionale la gestione di una scuola dedicata all'organizzazione ed erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche di esecuzione del merletto.

36. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 35, in qualità di fondatori, della Provincia di Gorizia, del Comune di Gorizia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri enti pubblici, istituzioni e persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro.

37. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 35 in qualità di ente fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto.

38. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 35 attraverso:

a) la concessione in uso, per tutta la durata della fondazione, degli immobili regionali destinati, alla data di costituzione della stessa, a sede della Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 (Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti), e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia), con tutti i relativi arredi, attrezzature e pertinenze;

b) l'assegnazione di un conferimento patrimoniale nella misura stabilita in sede di atto costitutivo.

39. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione di cui al comma 35:

a) eroga, per tutta la durata della fondazione, un contributo annuo al fondo di gestione non inferiore a 180.000 euro;

b) mette a disposizione della fondazione stessa, con oneri a proprio carico, personale di ruolo nel limite massimo di sei unità;

c) sostiene l'attività della fondazione favorendo la messa a disposizione degli ulteriori beni mobili e immobili e dei servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

40. L'atto costitutivo della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) la fondazione subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui al comma 38, lettera a);

b) la fondazione abbia una durata pari a anni dieci, rinnovabili;

c) gli altri fondatori si impegnino a effettuare un conferimento iniziale al patrimonio della fondazione e a erogare un contributo annuale di partecipazione per tutta la durata della fondazione stessa nella misura indicata dall'atto costitutivo medesimo;

d) i partecipanti si impegnino con l'atto di adesione successivo a erogare un contributo annuale di partecipazione per tutta la durata della fondazione stessa in denaro, beni o servizi, secondo quanto stabilito dallo statuto.

40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;

b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.

41. Il personale regionale che, alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 37, risulta assegnato alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui al comma 38, lettera a) ha il diritto di optare per la messa a disposizione presso la fondazione. La messa a disposizione è disposta per la durata minima di un anno ed è rinnovabile su richiesta della fondazione, previo assenso del dipendente interessato.

42. Nell'ambito del sostegno alle attività della fondazione di cui al comma 35 gli enti locali fondatori e partecipanti possono mettere a disposizione della stessa proprio personale di ruolo nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

43. Per le finalità di cui al comma 38, lettera b), è autorizzata per l'esercizio 2012 la spesa di euro 50.000 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5845 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia".

44. Per le finalità di cui al comma 39, lettera a), a far data dalla costituzione della fondazione di cui al comma 35 le risorse stanziare dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5821 si intendono destinate al finanziamento del fondo di gestione della fondazione stessa.

-Omissis-

#### **Note all'articolo 35**

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 8.

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 10.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 12.

- Per il testo dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 13.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 vedere la nota all'art. 21.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 vedere la nota all'art. 30.

- Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'art. 4.

- Il testo degli articoli 10, comma 4, 48, comma 3, e 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

#### **Art. 10** *(Bilanci di previsione finanziari)*

-Omissis-

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

-Omissis-

#### **Art. 48** *(Fondi di riserva)*

-Omissis-

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

-Omissis-

Art. 51

*(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
  - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
  - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
  - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
  - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
  - g bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

-Omissis-

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 8

*(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)*

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
  - a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

-Omissis-

**LAVORI PREPARATORI****Progetto di legge****n. 145**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 23 settembre 2021 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 7 ottobre 2021 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Bernardis e, di minoranza, dei consiglieri Honsell e Iacop;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute pomeridiana del 20 ottobre 2021 e antimeridiana del 21 ottobre 2021 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5078/P del 28 ottobre 2021.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.  
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA